



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

Ordinanza n° 4 del 23 novembre 2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ai sensi della Legge n.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs 267

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Città di Ariano Irpino;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020 e i relativi allegati;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, con cui sono state individuate nuove regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, classificate zona rossa, tra le quali la Regione Campania, alla quale si applicano a decorrere dal 15 e fino al 29 novembre 2020, le misure di prevenzione indicate negli artt. 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre 2020;

CONSIDERATO che le misure straordinarie adottate hanno il preciso scopo di limitare la mobilità, riducendola all'essenziale, al fine di ridurre i casi di contagio;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19 ed in particolare l'ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 con la quale il Presidente ha dettato, tra l'altro, disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza disponendo al punto 1.1 che "con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di *screening*, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

VISTA la nota Anci Campania, a firma del Presidente, dalla quale si rileva che:

-ad oggi è stato effettuato un numero di tamponi molto limitato (circa 2000) su una platea stimabile di circa 150.000 potenziali aventi diritto, a causa soprattutto delle notevoli difficoltà registrate nell'accesso ai servizi di prenotazione presso l'ASL;

- nel frattempo si stanno implementando ulteriori e più efficienti modalità di prenotazione della prestazione da parte degli utenti che potrebbero portare ad avere a disposizione informazioni su un campione più significativo e ampio, con dati utili a supportare qualsiasi decisione;

RISCONTRATO, peraltro, che la somministrazione di tamponi antigenici è prevista dall'ordinanza regionale (solo) su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate,

nonché agli alunni e relativi familiari conviventi, non garantendo dunque un controllo totale e sicuro;

CONSIDERATO che ad oggi risultano tutt'ora in corso le operazioni di screening espletate sul territorio del Comune di Ariano Irpino;

RAVVISATO che al fine di arginare e contenere la diffusione del rischio di contagi sul territorio cittadino, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione al rischio epidemiologico da SARS Cov-2 Covid-19;

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO, adottare misure di prevenzione maggiormente stringenti e scongiurare qualsiasi occasione di contatto per scongiurare la diffusione del COVID-19, limitando ulteriormente la mobilità sul territorio comunale e potenziali situazioni di contatto/assembramento/spostamento, al fine di contenere l'ascesa dei contagi;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO l'art.50 d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, (omissis) *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 recante *"Interventi d'urgenza"*, dispone *"(omissis)In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte soprarichiamate;

VISTI:

- la Legge 833/1978;

- l'art. 50 commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

per tutto quanto in premessa esposto, a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell'emergenza COVID- 19 in atto, per il periodo intercorrente dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020:

la chiusura di tutti i plessi scolastici presenti sul territorio comunale, ivi comprese le scuole dell'infanzia e le prime classi di quelle primarie;

DISPONE

-che il presente provvedimento entri in vigore a far data dal 23 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020;

-che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio *On-Line* e trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, alla Direzione Generale dell'ASL di Avellino, alla Regione Campania, a tutte le F.F.O.O. e al Responsabile del Settore Polizia Locale;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Ariano Irpino lì 23.11.2020

IL SINDACO
F.TO ENRICO FRANZA